

STATUTO

**"IRIS SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA' LIMITATA"
IN FORMA ABBREVIATA "IRIS
S.C.S.R.L."**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LERCARA FRIDDI PA VIA CADUTI
DI NASSYRIA 5

Numero REA: PA - 328031

Codice fiscale: 06538330827

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-09-2016 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" AL REP. N.296 RACC. N. 209	
	Statuto cooperativa sociale di tipo A e di lavoro	
	(L. 381/91)	
	Governance tradizionale	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita Società cooperativa sociale a responsabilità li-	
	mitata denominata "IRIS Società Cooperativa Sociale a respon-	
	sabilita' limitata" con la sigla "IRIS s.c.s.r.l." .	
	La società aderisce all'U.N.C.I. (Unione Nazionale Cooperative	
	Italiane) ed agli organismi periferici della stessa nella cui	
	giurisdizione ha la propria sede sociale, impegnandosi ad os-	
	servarne gli statuti ed i regolamenti.	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a re-	
	sponsabilità ai sensi dell'art. 2519 cc.	
	La Cooperativa ha sede in Lercara Friddi (PA).	
	L'Organo Amministrativo potrà costituire ulteriori sedi secon-	
	darie, succursali, agenzie e rappresentanze in Italia ed	
	all'estero.	
	Art. 2 (Durata)	
	La società è costituita sino al trentuno dicembre duemilacin-	
	quanta (31.12.2050). Ogni socio potrà esercitare il diritto di	

	recesso con preavviso di 180 giorni.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione.	
	Essa opera per il conseguimento delle finalità di cui alla legge n.381/91 art. 1 lett. "a" e "b", ispirandosi ai principi di solidarietà e mutualità, e si propone la gestione in forma di impresa dei servizi socio sanitari, culturali, educativi, ambientali e turistici di cui al successivo articolo 4.	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l'Organo amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.	
	Possono essere redatti regolamenti interni che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.	

Tali regolamenti saranno predisposti dall'Organo amministrativo applicando i principi che informano il presente statuto ed i regolamenti statutari eventualmente emanati ai sensi dell'art. 40.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

La Cooperativa aderirà ad organismi di secondo grado su determinazione dell'Organo Amministrativo.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, la Cooperativa ha come oggetto:

SERVIZI SOCIALI

- organizzare servizi sociali e assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anche in temporanee difficoltà;

- Apertura e gestione di strutture per minori che erogano interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia in particolare: a) comunità familiare; b) comunità educativa; c) comunità di pronta accoglienza; d) comunità alloggio o gruppi appartamento per adolescenti; e) centri socio-educativo diurno;

- favorire e promuovere qualsiasi forma di attività che sia di prevenzione al disagio giovanile;

- tutelare i diritti e gli interessi delle persone diversamente abili;

	- favorire l'integrazione del portatore di qualsiasi forma di-	
	sabile, in particolare quello di tipo fisico e psichico, nel	
	contesto sociale, attraverso la promozione e gestione di appo-	
	site strutture e centri riabilitativi (ippoterapia - ergotera-	
	pia);	
	- Apertura e gestione di apposite strutture per disabili in	
	particolare: a) comunità alloggio/gruppi appartamento; b) co-	
	munità socio-riabilitativa; c) residenze protette; d) centri	
	diurni socio-educativi e/o riabilitativi; e) comunità di tipo	
	familiare per l'accoglienza di disabili con genitori in età	
	avanzata "Dopo di noi" ;	
	- Apertura e gestione di apposite strutture riabilitative e	
	psichiatriche residenziali e diurne (comunità riabilitativa	
	assistenziale psichiatrica - comunità alloggio- gruppi appar-	
	tamento- centri diurni);	
	- Apertura e gestione di apposite strutture per anziani auto-	
	sufficienti e non, che necessitano di una vita comunitaria e	
	di reciproca solidarietà in particolare: a) comunità Alloggio-	
	Gruppi Appartamento; b) case alloggio; c) case di riposo; d)	
	residenze protette; e) centri diurni; f) casa protetta; g) ca-	
	sa albergo; h) strutture di tipo R.S.A. ; i) strutture di tipo	
	R.A.A.; l) strutture di tipo R.F.A.; -	
	- Apertura e gestione di apposite strutture per adulti con	
	problematiche sociali in particolare: a) comunità allog-	
	gio/gruppi appartamenti per gestanti e madri con figli a cari-	

	co; b)alloggi sociali per adulti in difficoltà; c) centri di
	pronta accoglienza per adulti; d) centri di accoglienza per
	detenuti ed ex detenuti; e) case rifugio per donne; f) anche
	con figli minori; g) vittime di violenza o vittime della trat-
	ta a fine di sfruttamento sessuale; h) centro per tossicodi-
	pendenti e alcolisti; i) centri per ragazze madri con problemi
	di droga e alcol.
	<u>MIGRANTI-RIFUGIATI-RICHIEDENTI ASILO</u>
	- Promuovere e realizzare assistenza ed integrazione a migran-
	ti, rifugiati, sfollati e richiedente asilo anche attraverso
	l'apertura e gestione di apposite strutture di accoglienza: a)
	centri di prima accoglienza(cpsa); b) centri di seconda acco-
	glienza ;c)centri di accoglienza (cda); d) centri di acco-
	glienza per richiedenti asilo (cara); e) centri di identifica-
	zione ed espulsione (cie), e) centro per minori stranieri non
	accompagnati.
	- Promuovere e realizzare centri di ascolto e di informazione
	e formazione a favori di migranti e richiedenti asilo;
	- Programmare aperture e gestire centri educativo-
	occupazionali diurni e comunità alloggio, alloggi protetti per
	persone disabili, siano esse adulte o minori, anche in conven-
	zione con ASP, Comuni o altri Enti Pubblici;
	- programmare aperture e gestire forme di servizio sociale e
	di animazione a favore della prima infanzia, attraverso
	l'apertura o gestione di apposite strutture, a sostegno della

famiglia quali: asili nido, nido d'infanzia, micro nido, spazio gioco per bambini, ludoteca, centri per bambini e famiglie e servizi equivalenti ovvero scuole materne.

ADOZIONE

- Organizzazione di attività di informazione, sensibilizzazione e formazione per aspiranti genitori adottivi e gestione integrale delle procedure di adozione nazionale ed internazionale all'estero;

- Studio di problemi riguardanti gli aspetti giuridici, psicologici, sanitari dell'istituto della adozione;

SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE

- Promuovere e realizzare studi, ricerche e progetti per la promozione e l'attuazione di programmi di cooperazione con i Paesi in Via di Sviluppo, nel contesto del volontariato e della cooperazione internazionale;

- Realizzare la costituzione di centri di riferimento per l'alfabetizzazione, l'assistenza sanitaria, le attività artigiane e l'assistenza sociale nei Paesi in Via di Sviluppo;

- realizzare o contribuire alla realizzazione di programmi di sviluppo in collaborazione con O.N.G., associazioni e istituzioni locali, regionali e nazionali;

- intervenire e inviare volontari e personale specializzato nei P.V.S. per solidarietà, fratellanza e per gli scopi prefissi dall'associazione;

- Organizzazione, promozione e gestione di progetti di coope-

razione decentrata, rivolti ai minori dei paesi in via di sviluppo e nelle aree di emergenza, finalizzati alla prevenzione dell'abbandono del minore e alla sua crescita integrale all'interno della famiglia, anche mediante progetti di sostegno a distanza;

CULTURA

- Offrire opportunità di aggregazione, di impegno e di crescita culturale;

- programmare, produrre e gestire un'attività culturale, editoriale-informatica, sia individuale che di gruppo, nell'intento di realizzare opere e strumenti di divulgazione e fornire servizi culturali;

- organizzare seminari, mostre, convegni, corsi di istruzione e qualificazione, concorsi e a tal fine chiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte dei privati e degli enti competenti;

- favorire incontri, seminari, tavole rotonde a cui potranno prendere parte anche i non associati;

- partecipare con contributi di carattere culturale e con manifestazioni di carattere ricreativo alla vita della comunità locale;

TURISMO

- Promuovere e gestire l'attuazione di programmi di itinerari, visite guidate, elaborazione di materiale didattico, illustrativo, editoriale ed audiovisivo, ricerche e consulenze rivolte

	ai singoli cittadini, scuole, enti pubblici e privati, associazioni ed a chiunque altro ne faccia richiesta;
	- La promozione e l'attuazione del turismo in particolare quello rivolto a persone diversamente abili, giovani e anziani, sociale e culturale in ogni sua forma, finalizzato alla promozione umana;
	- Scambi giovanili e internazionali;
	- Gestione diretta o l'adesione di centri vacanza, case per ferie, alberghi, ristoranti, campeggi, rifugi, villaggi turistici, ostelli, case dello studente, centri di ospitalità, case di accoglienza, mense, spacci, bar, circoli e altre strutture di tipo ricettivo;
	<u>SANITA'</u>
	- Organizzare il soccorso e trasporto di ammalati e feriti mediante ambulanze e altri mezzi idonei;
	- promuovere attività di educazione sanitaria;
	- assistenza infermieristica e socio-sanitaria;
	- assistenza integrativa per case di riposo e case di cura;
	<u>SPORT</u>
	-Promuovere lo sviluppo dello sport per tutti, organizzando attività sportive competitive e non ed ogni altra attività connessa.
	-organizzare attività motoria espressiva, comunicativa, la danza, promuovere l'educazione motoria, l'educazione sportiva anche nella scuola.

10 di 40

nell'oggetto sociale, potrà esercitare attività di cui all'art. 1 della legge 23.11.1939 n. 1815 e comunque per le quali sia prescritta l'iscrizione in appositi albi sulla base di titoli legali di abilitazione, nel rispetto della normativa specifica.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento Statutario approvato dall'Assemblea sociale.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori che prestano attività di lavoro remunerato.

Essi perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordi-

	nata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita	
	dalla legge. Le modalità di svolgimento delle prestazioni la-	
	vorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento	
	approvato ai sensi della legge in vigore in materia di socio	
	lavoratore.	
	Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi	
	la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano ma-	
	turato una capacità professionale nei settori di cui all'og-	
	getto della cooperativa o che comunque possano collaborare al	
	raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavo-	
	rativa o professionale.	
	b) soci volontari che prestano attività di lavoro a titolo di	
	volontariato, nel limite del 50% del numero complessivo dei	
	soci, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi	
	giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiret-	
	to, ma esclusivamente per fini di solidarietà.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società	
	che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si	
	trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con	
	la Cooperativa.	
	L'Organo Amministrativo redigerà apposito regolamento interno	
	individuando specifici settori di intervento in funzione delle	
	attività intraprese o deliberate dall'assemblea nei quali	
	iscrivere i singoli soci, compresi quelli di cui ai successivi	

articoli 6 e 16, in funzione degli specifici titoli posseduti	
e delle disponibilità offerte formulando una graduatoria sog-	
getta a revisione annuale convalidata dal Collegio Sindacale.	
Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una ca-	
tegoria speciale in ragione dell'interesse al loro inserimento	
nell'impresa.	
L'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci	
speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché par-	
zialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici,	
in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della	
cooperativa.	
La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in con-	
formità con quanto previsto da apposito regolamento, stabili-	
sce:	
1. nel rispetto del limite massimo di legge e del principio di	
parità del trattamento la durata del periodo di inserimento	
del socio speciale;	
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le	
fasi di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;	
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momen-	
to dell'ammissione, in misura non superiore al 50% per cento	
di quello previsto per i soci ordinari, ma nel rispetto del	
limite minimo stabilito dalla legge.	

Ai soci speciali appartenenti alla categoria dei soci lavoratori di cui all'art. 5 secondo comma lettera a) può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 22 anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento della quota sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Alla data di scadenza del periodo di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti impegni, l'Organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità

previste dall'art. 11.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale e recapito;

b) l'indicazione della categoria di soci cui intende essere iscritto e del possesso dei requisiti necessari;

c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo di euro 100,00 (cento/00) per ogni quota e massimo fissato dalla legge;

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere

	il riesame dell'istanza all'assemblea ai sensi dell'art. 2528
	cc. Contro le decisioni dell'assemblea il Consiglio di Ammini-
	strazione può ricorrere alla procedura prevista dall'art. 41
	del presente Statuto.
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella
	nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle deter-
	minazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.
	Art. 8 (Diritti e obblighi del socio)
	I soci hanno diritto di:
	a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla ele-
	zione delle cariche sociali;
	b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Coopera-
	tiva nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti
	e dalle deliberazioni degli organi sociali;
	c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli
	organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi
	alla gestione sociale;
	d) ricevere dall'Organo Amministrativo notizie sugli affari
	sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i
	libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo
	statuto, i soci sono obbligati a:
	a) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo
	Amministrativo:
	- il capitale sottoscritto;

17 di 40

Art. 10 (Recesso del socio)

Il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi.

Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente all'Organo amministrativo.

Nel caso di socio lavoratore, salvo diversa e motivata decisione dell'Organo amministrativo l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio, si risolve di diritto a far data dalla comunicazione di recesso.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;

b) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 5;

c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che ineriscano il rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto, o che non abbia partecipato senza giustificato motivo da valutarsi ai sensi dell'art. 41, per tre volte consecutive alle

assemblee;

d) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

e) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali, e comunque svolta in contrasto con la deliberazione dell'Organo amministrativo.

Oltre che nei casi di cui sopra, l'esclusione può essere deliberata nei confronti del socio lavoratore che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro o che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota versata, eventualmente rivalutata a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota versata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo ad un'apposita riserva indisponibi-

le.	
La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.	
Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.	
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.	
TITOLO IV	
SOCI SOVVENTORI	
Art. 16 (Soci sovventori)	
Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.	
Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una speci-	

fica sezione del capitale sociale.

Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore non inferiore né superiore ai limiti di legge. I conferimenti rappresentati da risorse periodiche, saranno valutati su base annuale.

I versamenti delle quote sottoscritte dai soci sovventori da liberarsi in denaro dovranno essere effettuati nei termini da stabilirsi dall'Organo amministrativo.

Le quote sono emesse su richiesta del Socio altrimenti la qualità di socio sovventore è provata dall'iscrizione nel libro dei soci.

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea che ne delibera l'emissione le quote dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla società ed agli altri soci della medesima. La società può acquistare o rimborsare le quote dei propri soci sovventori nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il valore di rimborso o di acquisto delle quote non può eccedere il valore nominale delle medesime maggiorato dell'eventuale rivalutazione del capitale sociale derivante dalle quote di utili di eserci-

23 di 40

	Il socio sovventore persona giuridica nella domanda di ammis-	
	sione, sottoscritta dal legale rappresentante, indica la per-	
	sona fisica delegata alla partecipazione all'assemblea.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi-	
	ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-	
	simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di	
	voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	
	ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba proce-	
	dere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite,	
	queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i	
	conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra	
	questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del codice civile,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito	
	dall'Assemblea a norma del precedente articolo.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	

	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nei Fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria indivisibile;	
	e) dalla eventuale riserva per l'acquisto delle proprie quote cedute dai soci sovventori;	
	f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.	
	Art. 22 (Ristorno)	
	L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito di quote. Il ristorno è ripartito tra i soci lavoratori proporzionalmente alla qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle	

	retribuzioni contrattuali, in conformità con i criteri stabi-
	liti dal regolamento di cui all'art. 3
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni
	anno.
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea
	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga
	redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano partico-
	lari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della So-
	cietà, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione
	sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa
	al bilancio.
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazio-
	ne degli utili annuali destinandoli:
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al
	30%;
	b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo
	sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge
	31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92
	n. 59;

	d) alla eventuale riserva per l'acquisto delle azioni proprie	
	cedute dai soci sovventori;	
	e) a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera	
	f) dell'art. 21.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili.	
	TITOLO VI	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argo-	
	menti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresen-	
	tano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sotto-	
	pongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2543 dei Sindaci	
	e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	d) le deliberazioni di cui all'art. 19 dello Statuto;	
	e) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	f) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei dirit-	

ti dei soci.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, anche in via telematica, nelle forme di cui all'articolo successivo.

In ogni caso con riferimento alle materie indicate alle precedenti lettere d) e) ed f), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 26.

Art. 25 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta o telematica, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

1. l'argomento oggetto della decisione;
2. il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
3. l'indicazione dei soci consenzienti;
4. l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
5. la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che

astenuti che contrari, anche mediante allegazione degli atti
trasmessi.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto o telematico dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci
i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere
alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla co-
pia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il
proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indi-
cando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà
o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il
termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente articolo potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 19 se socio sovventore.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci votanti.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 26 (Assemblea)

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) e) ed f) del precedente art. 24 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purchè in Italia.

La sua convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o comunicazione via fax, e-mail o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti

	o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli	
	amministratori e sindaci effettivi se nominati siano presenti	
	o informati della riunione e nessuno si opponga alla tratta-	
	zione dell'argomento.	
	Possono essere convocate, con le stesse procedure e modalità	
	stabilite per le assemblee generali, apposite assemblee sepa-	
	rate ai sensi degli art. 2540 e 2541 cc,	
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	L'assemblea è validamente costituita quando siano presenti al-	
	meno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in	
	seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.	
	Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti, salvo i	
	casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal	
	presente statuto.	
	Peraltro, nei casi previsti dalle lettere d) e) ed f)	
	dell'art. 24 del presente statuto, l'assemblea è validamente	
	costituita in prima convocazione quando sia presente la mag-	
	gioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto ed in secon-	
	da convocazione quando siano presenti almeno un quinto dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	Le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole dei	
	tre quarti dei voti, eccettuato che per la nomina dei liquida-	
	tori per la quale è sufficiente la maggioranza relativa dei	
	voti presenti.	
	Art. 28 (Elezioni cariche sociali)	

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 29 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci. Si applica il secondo comma dell'art. 2539 cc.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei voti presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 31 (Amministrazione)

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di Consiglieri variabile da uno a cinque, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

La nomina del Presidente o Vice-Presidente è effettuata dal Consiglio di amministrazione nella prima riunione.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, l'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è comunque scelta tra i soci cooperatori. Almeno un componente dovrà essere scelto tra i soci sovventori ed uno tra i soci volontari.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un amministratore delegato determinando poteri e funzioni e stabilendone il compenso.

L'Organo amministrativo rimane in carica per tre esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il

bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. In caso di Amministratore Unico è ammessa la nomina a tempo indeterminato sino a revoca o dimissioni.

Art. 32 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c. del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue con-

trollate.

Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione può essere effettuata verbalmente o in via telematica con un preavviso di 24 ore.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo amministrativo.

Le adunanze dell'Organo Amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 34 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Organo Amministrativo è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 35 (Compensi agli Amministratori)

I compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato, saranno determinati contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo in funzione delle attività gestite. L'Organo Amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, determina il compenso dovuto agli Amministratori ai quali siano affidati specifici compiti o deleghe.

Art. 36 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo Amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo Amministrativo, potrà conferire speciali procure o deleghe, per singoli atti o categorie di atti.

Art. 37 (Collegio sindacale)

37 di 40

Art. 38 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri ed i compensi.

Art. 39 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati;
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci, eventualmente rivalutate a norma del precedente art. 23, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 40 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno

	costituiti.	
	Le regole applicative dei regolamenti statutari e quelle non	
	riservate a detti regolamenti saranno fissate dall'Organo Am-	
	ministrativo con propri regolamenti interni.	
	Art. 41 (Clausola Arbitrale)	
	Tutte le controversie insorte in ordine all'applicazione del	
	presente statuto saranno devolute alla decisione di un organi-	
	simo costituito da tre arbitri scelti tra gli esperti di dirit-	
	to e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promos-	
	sa dall'organo associativo cui la cooperativa aderirà.	
	Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e	
	devoluzione)	
	1. E' vietata la distribuzione di dividendi sotto qualsiasi	
	forma.	
	2. Le riserve non possono essere ripartite tra i soci coopera-	
	tori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento	
	della Società.	
	3. Con la cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale eventualmen-	
	te rivalutato a norma dell'art. 23, comma 4, lett. c), deve	
	essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione.	
	Art. 43 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative a mutualità	

40 di 40